

Allegato 2
al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
del 27 ottobre 2023

2023

Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale

Documento redatto ai sensi dell'articolo 10 del
Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017

Italia

Sommario

Definizioni	3
1. Definizione dei livelli di crisi	4
1.1. Livello di preallarme (early warning)	4
1.2. Livello di allarme (alert)	5
1.3. Livello di emergenza (emergency)	6
2. Misure da adottare per livello di crisi.....	8
2.1. Livello di preallarme	8
2.2. Livello di allarme.....	9
2.3. Livello di emergenza.....	9
2.4. Riduzione della gravità e conclusione dell'emergenza	12
2.5. Obblighi informativi	13
3. Misure specifiche per l'energia elettrica e il teleriscaldamento.....	14
3.1. Teleriscaldamento.....	14
3.2. Programmazione della produzione di energia elettrica da centrali a gas	14
4. Responsabile o squadra di gestione della crisi	15
5. Ruoli e responsabilità dei vari soggetti	16
5.1. Impresa maggiore di trasporto	16
5.2. Imprese di trasporto	16
5.3. TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione	16
5.4. Utenti.....	16
5.5. Imprese di vendita.....	17
5.6. Clienti finali industriali	17
5.7. Produttori di energia elettrica	17
6. Misure in caso di indebito consumo dei clienti che non sono Clienti protetti .	17
7. Prove di emergenza.....	17
8. Regional Dimension.....	18
8.1. Measures to be adopted per crisis level:.....	18
8.2. Cooperation mechanisms	18
8.3. Solidarity among Member States	20
8.4. Proposal to evaluate for the next Emergency Plan	20
9. Addendum al Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale – Misure in applicazione del Regolamento (UE) 2022/1369	21
9.1. Misure di riduzione volontaria della domanda	22
9.2. Riduzione obbligatorie in caso di Allerta UE.....	26

Definizioni

- **Autorità competente:** Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, responsabile della preparazione del piano e della dichiarazione dei livelli di crisi.
- **Autorità di regolazione:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
- **Clienti protetti:** utenze collegate alle reti di distribuzione¹ o di trasporto del gas di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n.164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, in conformità con quanto previsto dal Regolamento, art. 2 punto 5 (come trasmessa alla Commissione Europea con nota del 2 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento).
- **Comitato:** Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001.
- **Crisi:** si intende una situazione di criticità del sistema gas tale da attivare uno o più livelli (preallarme, allarme ed emergenza) definiti nel Regolamento, nonché nel presente Piano di Emergenza.
- **Gruppo di coordinamento del gas (GCG):** Gas Coordination Group di cui all'articolo 12 del Regolamento.
- **Impresa maggiore di trasporto:** la società Snam Rete Gas S.p.A..
- **Impresa maggiore di stoccaggio:** la società Stogit S.p.A..
- **Ministero:** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
- **Produttore di energia elettrica:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di generazione.
- **Regolamento:** il Regolamento (UE) 2017/1938 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.
- **Aggregatore:** il soggetto che riceve dai clienti aggregati ed accetta mandato irrevocabile a presentare le offerte per il servizio di interrompibilità ai sensi della Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022 n. 464 e s.m.i..
- **Stoccaggio strategico:** riserva, determinata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo n.93 del 2011, che ha la finalità di contribuire a mantenere il più a lungo possibile le punte erogative giornaliere del complesso degli stoccaggi di modulazione e, nel caso di una grave e perdurante carenza di approvvigionamenti che esaurisca lo stoccaggio di modulazione, possa essere utilizzata per l'erogazione dei volumi per continuare a garantire l'approvvigionamento del sistema.
- **TERNA:** la società Terna S.p.A. cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione.
- **Utenti:** utenti del sistema di trasporto gas e/o del sistema di stoccaggi gas e dei terminali di rigassificazione.

¹ Anche se situate, per motivazioni tecniche, fuori dal confine di Stato italiano e appartenenti ad altri Paesi (per esempio clienti isolati ubicati in Svizzera e Slovenia oppure clienti ubicati nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino).

- **Corridoio di approvvigionamento:** principali rotte di fornitura del gas agli Stati Membri.

Ove non diversamente definiti nel presente articolo, gli ulteriori termini indicati in maiuscolo nel presente Piano di Emergenza fanno riferimento alle definizioni previste dai decreti legislativi n.164 del 2000 e n. 93 del 2011, e dai Codici di Rete, di Stoccaggio e di Rigassificazione approvati dall'Autorità di regolazione.

1. Definizione dei livelli di crisi

Il Piano di Emergenza si fonda sui livelli di crisi stabiliti dal Regolamento. Ai fini dell'applicazione nel sistema gas italiano, i livelli di crisi sono definiti come segue, anche tenuto conto della possibilità di attivare ulteriori flussi di immissione dai punti di entrata, della capacità di erogazione contrattuale dal sistema nazionale degli stoccaggi determinata sulla base dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale del 31 marzo 2023 e successivi provvedimenti normativi, nonché delle disposizioni introdotte nell'ambito del regime di bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014. La suddetta capacità di erogazione contrattuale da parte del sistema degli stoccaggi viene determinata annualmente dall'Autorità competente in modo da garantire al sistema la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del medesimo decreto e successivi provvedimenti normativi. Essa viene inoltre aggiornata sulla base:

- (i) dei fattori di adeguamento delle prestazioni di erogazione di cui ai Codici delle imprese di Stoccaggio,
- (ii) delle capacità conferite per i servizi di breve termine di cui all'articolo 12 dell'allegato A alla deliberazione 67/2019/R/gas s dell'Autorità di regolazione e
- (iii) delle ulteriori capacità conferite dalle imprese di stoccaggio e/o delle riduzioni della prestazione degli Utenti di cui ai Codici delle imprese di Stoccaggio, come approvati dall'Autorità di regolazione.

Nel caso di attivazione delle misure previste dal Regolamento (UE) 2000/1369, in particolare nel caso di dichiarazione di "Allerta UE", si prevede di adottare le misure descritte nell'addendum 9 del presente Piano, riproducendo quanto già effettuato in prima applicazione di tale Regolamento per l'inverno 2022 – 2023.

1.1. Livello di preallarme (early warning)

Il livello di preallarme sussiste quando esistono informazioni concrete, serie ed affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento e che potrebbe far scattare il livello di allarme o il livello di emergenza.

Il meccanismo di attivazione consiste nel verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

- (i) il verificarsi di eventi che determinano una riduzione significativa delle importazioni, in assenza di informazioni concrete, serie e affidabili sul ritorno in tempi brevi ad una situazione di normalità,
- (ii) la previsione di una domanda totale giornaliera di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent'anni in Italia, o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale ampiezza geografica in grado di deteriorare significativamente la situazione degli approvvigionamenti dall'estero,
- (iii) il verificarsi contemporaneo dei seguenti eventi:

- a) raggiungimento consuntivato di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 97% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti;
- b) riduzione parziale di una fonte di importazione e/o una previsione di condizioni climatiche tali da prevedere la necessità di massimizzazione della prestazione contrattuale dal Sistema stoccaggio e contestuale utilizzo intensivo delle fonti di importazione.

La dichiarazione del livello di preallarme è effettuata dall'Autorità Competente, sentito il Comitato, su segnalazione dell'Impresa maggiore di trasporto, la quale:

- comunica agli Utenti l'avvenuta attivazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet;
- comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'Autorità Competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di allarme o la cessazione dello stato di preallarme.

La cessazione dello stato di preallarme è dichiarata dall'Autorità Competente, di norma non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione, ove si riscontrino previsioni favorevoli nei successivi 2 giorni sull'evoluzione del sistema del gas elaborate dall'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli Utenti della cessazione del livello di preallarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet.

1.2. Livello di allarme (alert)

Il livello di allarme sussiste quando si verificano una riduzione o interruzione di una o più delle fonti di approvvigionamento o una domanda di gas eccezionalmente elevata, tali da deteriorare significativamente la situazione dell'approvvigionamento, ma alle quali il mercato è ancora in grado di far fronte senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato.

In tali situazioni, il meccanismo di attivazione del livello di allarme consiste nel raggiungimento consuntivato anche per un solo giorno di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti. Ai fini della verifica della suddetta condizione non viene considerata la Capacità di erogazione aggiuntiva resa disponibile dall'impresa maggiore di stoccaggio e conferita agli Utenti ai sensi del capitolo 19 paragrafo 2.1 del Codice di Stoccaggio della stessa impresa.

Ai fini della suddetta verifica non si tiene conto degli eventuali scarti operativi tra la programmazione degli Utenti e il flusso fisico effettivamente erogato dal sistema stoccaggi dagli Operatori del sistema di stoccaggio (SSO), a meno che non concorrano le condizioni previste per l'attivazione del livello di emergenza di cui al par 2.3.

Il livello di allarme può essere raggiunto dal sistema gas:

- a partire da condizioni di preallarme, a seguito del peggioramento di una situazione sfavorevole già accertata o della previsione fondata del suo peggioramento;
- in modo improvviso, come nel caso di un'interruzione di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o nel caso di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità;
- qualora, nonostante le azioni poste in essere dal Responsabile del Bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014, non sia stato possibile compensare il volume erogato in eccesso rispetto alla capacità di erogazione contrattuale - al fine

di garantire il bilanciamento del sistema - con ulteriori volumi immessi presso i Punti di Entrata diversi dallo stoccaggio dell'Impresa maggiore di stoccaggio, nel corso del medesimo giorno gas.

Qualora l'Impresa maggiore di trasporto riscontri le suddette circostanze, o ne preveda il verificarsi nel corso del giorno gas, è consentito alla stessa di richiedere all'Impresa maggiore di stoccaggio l'erogazione di un volume di gas superiore alla capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti (escluse le imprese di trasporto).

L'Impresa maggiore di stoccaggio in caso di superamento dei limiti contrattuali verifica l'effetto di tale consuntivato sul proseguo della campagna erogativa e, qualora necessario, realizza una o più delle seguenti misure, secondo modalità definite nel codice di stoccaggio:

- (i) rivedere entro 3 giorni lavorativi i coefficienti e i limiti contrattuali per il periodo successivo per tutti gli utenti tenendo conto di come gli utenti stessi hanno utilizzato la propria capacità di stoccaggio,
- (ii) ridurre l'offerta delle capacità nelle aste,
- (iii) procedere al riacquisto su base d'asta della capacità di erogazione già conferita.

La dichiarazione del livello di allarme è effettuata dall'Autorità Competente, sentito il Comitato, su segnalazione dell'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto:

- (iv) comunica agli Utenti l'avvenuta attivazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet;
- (v) comunica regolarmente l'aggiornamento della situazione all'Autorità Competente e al Comitato, per il suo monitoraggio e per l'eventuale valutazione circa il possibile passaggio al livello di emergenza o la cessazione dello stato di allarme.

La cessazione dello stato di allarme viene dichiarata dall'Autorità Competente al venire meno delle condizioni che hanno determinato l'attivazione del livello di allarme e/o quando, sulla base delle informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto, il volume erogato da stoccaggio in eccesso rispetto alla Capacità di Erogazione giornaliera, conferita e disponibile agli Utenti, risulta compensato da una minore erogazione rispetto alla suddetta Capacità di Erogazione, fatto salvo l'esito delle verifiche dell'Impresa maggiore di stoccaggio sull'effetto del superamento dei limiti contrattuali per il proseguo della campagna erogativa, prima del raggiungimento della condizione di emergenza di cui al successivo paragrafo 2.3 e comunque non prima di 48 ore dal venire meno delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme.

L'Impresa maggiore di trasporto provvede ad informare gli Utenti della cessazione del livello di allarme, anche attraverso una specifica pubblicazione sul proprio sito internet.

1.3. Livello di emergenza (emergency)

Il livello di emergenza consegue ad una domanda di gas eccezionalmente elevata o ad una alterazione significativa dell'approvvigionamento o ad una interruzione dell'approvvigionamento, nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas e pertanto debbano essere introdotte misure diverse da quelle di mercato allo scopo di garantire l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti.

Il livello di emergenza è attivabile sulla base di una delle seguenti condizioni:

1. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 5 giorni consecutivi;

2. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme per 3 giorni consecutivi e contemporaneo superamento dell'80% della punta oraria disponibile agli utenti comprensiva di quella dell'Impresa maggiore di trasporto;
3. al verificarsi delle condizioni che determinano la dichiarazione del livello di allarme e contemporaneo superamento del 100% della punta oraria disponibile agli utenti comprensiva di quella dell'Impresa maggiore di trasporto anche per un giorno solo;
4. la dichiarata impossibilità da parte dell'Impresa maggiore di stoccaggio di garantire l'erogazione di almeno il 97% della massima disponibilità di prestazione, definita annualmente con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in caso di emergenza fino a 3 gg continuativi;
5. al verificarsi di una riduzione non prevista di una delle principali fonti di approvvigionamento e/o di eventi climatici sfavorevoli di eccezionale intensità, accompagnati da una parziale indisponibilità dei campi di stoccaggio che complessivamente comportino il raggiungimento di un volume giornaliero erogato da stoccaggio superiore al 100% della Capacità di Erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti, inclusa la capacità giornaliera conferita alle imprese di trasporto;
6. il raggiungimento del limite di volume erogato oltre il quale si verifica l'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Il raggiungimento del livello di emergenza consegue a situazioni in cui il sistema non riesce a soddisfare la domanda di gas e si verifica la necessità, da parte dell'Impresa maggiore di trasporto, di utilizzare continuativamente, per il bilanciamento della rete di trasporto, la disponibilità di punta di Erogazione dello stoccaggio, ovvero la quantità complessiva di gas erogabile dal sistema di stoccaggio su base giornaliera, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali del sistema stesso.

Il livello di emergenza può essere raggiunto dal sistema gas:

- a partire da uno stato di allarme in cui le azioni di mercato non contribuiscono in maniera adeguata al ripristino di una condizione di sicurezza attuale o prospettica, richiedendo al contempo che l'Autorità competente si attivi per l'adozione di misure non di mercato;
- in modo improvviso, quando l'evento scatenante è tale da far raggiungere la soglia di emergenza senza alcun preavviso: in tal caso, sulla base del beneficio atteso dalle misure di mercato e dei relativi tempi di attuazione e in relazione all'entità del deficit di copertura della domanda, l'Autorità competente può disporre l'attivazione immediata del livello di emergenza, senza attendere l'attuazione delle misure di mercato.

Qualora l'Impresa maggiore di trasporto riscontri le suddette circostanze, o ne preveda il verificarsi nel corso del giorno gas, è consentito alla stessa di richiedere all'Impresa maggiore di stoccaggio l'erogazione di un volume di gas superiore alla capacità di erogazione giornaliera conferita e disponibile agli Utenti. L'Impresa maggiore di stoccaggio in caso di superamento dei limiti contrattuali verifica l'effetto di tale consuntivato sul proseguo della campagna erogativa e, qualora necessario, realizza una o più delle seguenti misure, secondo modalità definite nel codice di stoccaggio:

- rivedere entro 3 giorni lavorativi i coefficienti e i limiti contrattuali per il periodo successivo per tutti gli utenti, tenendo conto di come gli utenti stessi hanno utilizzato la propria capacità di stoccaggio,
- ridurre l'offerta delle capacità nelle aste,
- procedere al riacquisto su base d'asta della capacità di erogazione già conferita.

Il livello di emergenza viene dichiarato dall'Autorità competente sentito il Comitato o, in caso di necessità di interventi immediati e indifferibili, dall'Impresa maggiore di trasporto

che ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente e al Comitato per la sua conferma.

L'Autorità competente, anche su proposta del Comitato, adotta le misure non di mercato necessarie alla gestione dell'emergenza e ne dà comunicazione, anche per mezzo dell'Impresa maggiore di trasporto.

L'Impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito internet le informazioni inerenti all'emergenza dichiarata e comunica all'Autorità competente e al Comitato l'evoluzione dell'emergenza.

La cessazione dello stato di emergenza viene dichiarata dall'Autorità Competente, qualora, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas, l'Impresa maggiore di trasporto evidenzia l'attenuazione delle condizioni di criticità. In ogni caso, l'Autorità competente, sentito il Comitato, valuta se sospendere una o più misure adottate durante l'emergenza, ovvero la cessazione del livello di emergenza.

Al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, la cessazione del livello di emergenza è dichiarata quando, in un determinato giorno gas, il volume complessivamente erogato da stoccaggio a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, risulti inferiore alla somma delle Capacità di Erogazione giornaliere, conferite e disponibili agli Utenti, con riferimento allo stesso arco temporale, fatto salvo l'esito delle verifiche dell'Impresa maggiore di stoccaggio sull'effetto del superamento dei limiti contrattuali per il proseguo della campagna erogativa.

2. Misure da adottare per livello di crisi

In ogni caso di attivazione di uno o più livelli di crisi, l'Autorità competente si riserva, con il supporto del Comitato, di valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni nonché di valutare l'eventualità di adottare misure di cooperazione coordinate con le Autorità degli Stati membri e degli altri Stati confinanti stabilite nei capitoli comuni (a livello di gruppi di rischio come definiti dall'allegato I del Regolamento) del Piano di Azione Preventiva di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

2.1. Livello di preallarme

Nei casi di attivazione dello stato di preallarme, gli Utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione dello stato di preallarme.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, non è attivata in tale fase alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità o quantomeno a non far evolvere la situazione verso uno stato di allarme.

Le possibili misure di mercato adottate dagli Utenti sono:

- aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere;
- riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale;
- l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura.

L'Impresa maggiore di trasporto effettua un monitoraggio costante dell'evoluzione in prospettiva della situazione, informandone l'Autorità competente.

2.2. Livello di allarme

Nei casi di attivazione del livello di allarme, gli Utenti e in generale gli operatori di sistema sono tenuti alla massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo del mercato servito, in modo da permettere la migliore valutazione circa l'evoluzione della crisi.

Anche per il livello di allarme, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, non è attivata alcuna misura non di mercato, essendo demandate agli operatori le azioni di mercato più opportune atte a permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità, o quantomeno il ritorno al livello di preallarme. In questa fase, al fine di prevenire l'attivazione del livello di emergenza e previo parere del Comitato, l'Autorità competente può richiedere all'Impresa maggiore di trasporto di attivare i contratti eventualmente stipulati per la riduzione della domanda gas, basati sulle misure di contenimento volontario della domanda da parte dei clienti finali industriali.

Le possibili misure di mercato adottate sono pertanto:

- aumento delle importazioni, utilizzando la flessibilità dei contratti in essere, anche ai fini delle offerte al mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici;
- riduzione della domanda di gas derivante da contratti interrompibili di natura commerciale, inclusi quelli eventualmente stipulati su base volontaria con l'Impresa maggiore di trasporto per il contenimento della domanda di gas dei clienti finali industriali;
- l'impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali, in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura.

L'Impresa maggiore di trasporto si coordina in modo continuativo con le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, con TERNA e con gli operatori di trasporto internazionale interconnessi, ai fini della verifica dello stato e dell'evoluzione del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure di mercato già adottate per far fronte all'evolversi dello stato del sistema.

2.3. Livello di emergenza

L'Autorità competente, nel caso in cui le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas, dichiara l'attivazione del livello di emergenza secondo quanto definito al paragrafo 1.3.

In questa fase sono mantenute e rafforzate le misure di natura informativa previste nell'ambito del livello di allarme, in particolare:

- gli Utenti, a seguito della dichiarazione dell'emergenza, mettono immediatamente a disposizione dell'Impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio, secondo le modalità da queste ultime definite, l'aggiornamento delle informazioni relative alla programmazione dei flussi relativi al proprio mercato;
- L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dagli Utenti e delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilità residue di punta di erogazione e di gas, in funzione di tale programmazione verifica lo stato del sistema gas anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle misure per far fronte all'evoluzione dello stato del sistema e comunica all'Autorità competente e al Comitato gli aggiornamenti relativi all'emergenza.

Attivazione di misure non di mercato²

L'Autorità competente attiva, con propri provvedimenti o coinvolgendo le opportune istituzioni qualora necessario, una o più delle misure di seguito riportate, in funzione delle circostanze, atte a fronteggiare in modo adeguato il livello di emergenza.

- I. **Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete.** L'Autorità competente richiede agli Utenti il completo utilizzo della capacità di trasporto contrattualizzata. Tale disposizione impone all'importatore, titolare di una determinata capacità giornaliera al punto di ingresso, l'adempimento di una clausola *use it or lose it* per la capacità allocata ma non utilizzata. L'Autorità competente richiede altresì il completo utilizzo degli slot contrattualizzati nei terminali di rigassificazione di GNL. L'Autorità competente può definire con proprio decreto, sentita l'Autorità di regolazione, i criteri per la valorizzazione di eventuali incrementi di approvvigionamento per capacità incrementali non disponibili prima dell'attivazione del livello di emergenza. Il completo utilizzo della capacità di trasporto da parte di un importatore si intende correttamente assolto con l'uso di almeno il 98% della capacità allocata per ciascun punto di entrata non interessato da situazioni di emergenza a monte, con riferimento alle capacità conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione. Il contributo di tale misura per far fronte all'emergenza dipende dalla quota di capacità giornaliera al punto di ingresso allocata ma non utilizzata e/o dagli slot contrattualizzati nei terminali di rigassificazione al momento dell'attivazione nonché di eventuali disponibilità aggiuntive di gas da parte degli importatori.
- II. **Definizione di nuove soglie di temperatura e/o variazione dei periodi di accensione e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile,** effettuato con uso di gas, ove non già disposto come misura preventiva per l'intero periodo invernale. Sulla base dello studio svolto da ENEA ("Azioni amministrative e comportamentali per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas metano" – luglio 2022), la riduzione di 15 giorni del periodo di riscaldamento, con un'ora di accensione in meno e 19° interni per il settore domestico considerando una percentuale di famiglie interessate pari al 79% del totale, ammonta a circa 2,7 GSm³ su un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 marzo (243 giorni).
- III. **Attivazione della misura del servizio di interrompibilità** tecnica dei prelievi dalle reti nazionali di trasporto e di distribuzione del gas naturale per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. In occasione delle procedure di gara

² Dall'aggiornamento del 2023 del Piano di Emergenza le misure non sono più elencate in lettere ma in numeri romani seguendo un ordine di importanza delle misure. Di seguito si propone una tabella di

concordanza con la versione precedente del PE.

PE 2023	PE 2022
I	A
II	D
III	K
IV	G
V	B
VI	C
VII	E
VIII	F
IX	H
X	I
XI	J

lanciate dall'Anno Termico 2020-21 all'Anno Termico 2022-23 sono state raccolte adesioni per volumi di gas complessivamente pari fino a 8 MSm³/g disponibili per 3-5 giorni, fino ad un massimo di 6 attivazioni nel corso della stagione invernale.

- IV. **Utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di "peak shaving"**. Tale misura potrà essere attivata tramite l'utilizzo di terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di depositi di GNL preposti a tal fine. Nel caso la misura interessi più terminali o depositi, l'Autorità competente, sentito il Comitato, sceglierà le modalità e i terminali di rigassificazione o depositi da attivare per l'erogazione del servizio tenendo conto dei seguenti parametri: necessità di gas naturale, prestazioni attese da ciascun terminale o deposito, tempi di reazione, possibilità di ripristino del volume di GNL per il *peak shaving* mediante l'arrivo di altre navi, condizioni meteo marine e altre contingenze particolari manifestatesi durante il periodo di crisi.. Il contributo su base giornaliera di tale misura ai fini della gestione dell'emergenza dipende dal livello di *spare capacity* dei terminali e dalla disponibilità della *commodity* (in occasione delle procedure di gara lanciate dall'Anno Termico 2014-15 all'Anno Termico 2018-19 sono stati raccolti volumi complessivamente pari a oltre 100 MSm³)
- V. **Applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica** per limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica, compatibilmente con le esigenze di sicurezza ed adeguatezza del sistema elettrico italiano. La misura, atta a limitare l'uso di gas per la produzione di energia elettrica, è applicabile (essendo già attive misure di interrompibilità dei clienti industriali) solo nei casi di scarsità fisica, in cui il gas disponibile è destinato prioritariamente all'approvvigionamento dei clienti protetti, ai sensi del Regolamento, e al funzionamento delle centrali a gas necessarie per mantenere il funzionamento in sicurezza della rete elettrica nazionale. Il contributo di tale misura potrà essere valutato di concerto con Terna tenuto conto del fabbisogno elettrico al momento dell'attivazione rispetto alla disponibilità delle varie fonti di copertura.
- VI. **Riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali**, attuando, in quanto applicabili, le modalità definite della procedura di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas. Il consumo gas da parte dei clienti industriali direttamente allacciati alla rete dell'impresa maggiore di trasporto storicamente registrato negli ultimi cinque anni ammonta mediamente a circa 40-45 MSm³/g nei giorni feriali. Il contributo della presente misura alla gestione dell'emergenza dipenderà dalle valutazioni che l'Autorità Competente riterrà opportuno effettuare basandosi su criteri di priorità ai sensi del Regolamento UE 225/2022 (NLE) quali:
- a) l'impatto di una perturbazione sulle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società;
 - b) i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società;
 - c) i potenziali danni duraturi agli impianti industriali;
 - d) le possibilità di riduzione del consumo e sostituzione dei prodotti nell'Unione.
- VII. **Sospensione dell'obbligo contrattuale di fornitura** da parte dei venditori di gas nei confronti dei clienti non tutelati.
- VIII. **Sospensione della tutela di prezzo** stabilito dall'Autorità di regolazione per i clienti tutelati fatti salvi i clienti in condizioni di povertà energetica.
- IX. **Utilizzo dello stoccaggio strategico**. L'art. 12 del Decreto Legislativo n. 164/2000,

recante *“Disciplina delle attività di stoccaggio”* prevede che *“il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico (ora dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:*

- a) *volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100% della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;*
- b) *volume necessario per le necessità di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l’inverno più rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.”*

Per l’anno contrattuale di stoccaggio 2023-24 il volume di stoccaggio strategico è confermato pari a 4.620 MSm³.

Lo stoccaggio strategico potrà essere erogato in tempi e quantitativi che rispettino i vincoli tecnici volti a salvaguardare l’integrità dei giacimenti e tenuto conto della riduzione del livello del gas estraibile.

- X. **Ulteriori misure** tendenti ad aumentare l’importazione di gas attraverso gasdotti che collegano direttamente la rete italiana di trasporto del gas a Stati non appartenenti all’Unione Europea, nonché attraverso terminali di rigassificazione, anche mediante opzioni contrattuali per consegne differite. Il contributo di tale misura per far fronte all’emergenza dipende dalla quota di capacità giornaliera al punto di ingresso allocata ma non utilizzata e/o dagli *slot* contrattualizzati nei terminali di rigassificazione al momento dell’attivazione nonché di eventuali disponibilità aggiuntive da parte degli importatori.
- XI. **Richiesta dell’attivazione delle misure di cooperazione o solidarietà** da parte di altri Stati membri, qualora previste nei Piani comuni di Azione Preventivi a livello regionale di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento, nonché nei piani coordinati di cui all’articolo 11 del Regolamento. Il contributo di tale misura nell’ambito degli accordi di solidarietà sottoscritti dipenderà dalla possibilità dello stato membro offerente (c.d. *Providing Party*) di offrire quantitativi di gas allo stato membro richiedente (c.d. *Requesting Party*) senza compromettere l’esercizio in sicurezza del proprio sistema gas ed elettrico e garantendo la fornitura ai propri clienti protetti.

L’Autorità competente, con il supporto del Comitato, definisce l’ordine e la concomitanza di una o più misure di cui al presente Piano di Emergenza e ne cura, anche attraverso l’Impresa maggiore di trasporto, la pubblicazione ai fini di una tempestiva informazione agli Utenti e a tutti i soggetti interessati.

L’Autorità competente può emanare ulteriori misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico dandone informazione al Ministero dell’interno, alle prefetture interessate e, ove ne ricorrano i presupposti, al Dipartimento della Protezione civile.

2.4. Riduzione della gravità e conclusione dell’emergenza

Qualora nel periodo di dichiarazione del livello di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d’immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli Utenti e verificato dall’Impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l’Impresa maggiore di trasporto evidenzia un’attenuazione delle condizioni di criticità, l’Autorità competente, sentito il Comitato, valuta la possibilità di sospendere una o più

misure adottate.

A tal riguardo l'Autorità competente fornisce indicazioni all'Impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalità da adottare e si attiva per i provvedimenti da emanare.

L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base delle previsioni di domanda e offerta e tenendo conto delle informazioni ottenute dalle imprese di stoccaggio e da TERNA, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione all'Autorità competente e al Comitato.

L'Autorità competente, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessazione del livello di emergenza e ne dà informazione sul proprio sito internet, anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

L'Autorità competente, sentito il Comitato, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità anche ai fini della successiva ricostituzione degli stoccaggi.

Entro sei settimane dalla data di cessazione dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e dell'eventuali difficoltà incontrate e lo invia all'Autorità competente che lo sottopone al Comitato.

L'Impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli raggiunti nel periodo dell'emergenza di utilizzo della capacità di trasporto ed i livelli di riduzione del consumo di gas da parte dei clienti industriali, ove previsto.

2.5. Obblighi informativi

2.5.1 Adempimenti informativi per la gestione dei livelli di crisi

Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione, TERNA, i clienti finali industriali allacciati alla rete di trasporto, le imprese di distribuzione e gli Utenti che riforniscono i clienti finali industriali allacciati alla rete di trasporto gas forniscono entro il 31 ottobre di ogni anno all'Impresa maggiore di trasporto tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna impresa, reperibili per la gestione coordinata dei diversi livelli di crisi di cui al presente Piano di Emergenza.

L'Impresa maggiore di trasporto comunica ai soggetti interessati le modalità per l'espletamento degli obblighi informativi di cui sopra.

Ciascun soggetto sopra indicato provvede a mantenere costantemente aggiornate le informazioni di propria pertinenza, trasmettendo tempestivamente i necessari aggiornamenti all'Impresa maggiore di trasporto.

2.5.2 Adempimenti informativi relativi a clienti finali

Gli Utenti e le imprese di vendita sono tenuti a:

- a. informare i propri clienti finali delle disposizioni del presente Piano di Emergenza, e in modo espresso, informare i clienti finali industriali della possibilità che venga loro richiesta la riduzione o l'interruzione della fornitura di gas in base alle misure di contenimento della domanda previste nel Piano di Emergenza;
- b. provvedere, entro il termine definito dall'Autorità competente con apposito provvedimento, ad informare i clienti finali industriali serviti, circa la possibilità di aderire alle misure di contenimento volontario della domanda di gas ai sensi del presente Piano di Emergenza, qualora previste.

Gli stessi obblighi informativi di cui alla lettera b) sono posti in capo agli Aggregatori di

clienti finali.

L'Impresa maggiore di trasporto raccoglie, ed organizza ai fini di successive elaborazioni, i dati relativi ai punti di riconsegna dei clienti che hanno dichiarato la disponibilità a aderire al meccanismo di contenimento dei consumi di gas.

2.5.3 Informazioni fornite dall'Impresa maggiore di trasporto

L'Impresa maggiore di trasporto, sulla base dei dati ricevuti dalle altre imprese di trasporto, dalle imprese di stoccaggio, dalle imprese di rigassificazione, dalla società TERNA e dagli Utenti, rende disponibile sul proprio sito internet le informazioni, di consuntivo e di previsione fino al giorno gas G+2, sullo stato del sistema gas in relazione a:

- previsioni della domanda,
- margine di Capacità di Erogazione da stoccaggio rispetto a quella conferita e disponibile,
- andamento della temperatura espressa in gradi giorno,
- sbilanciamento complessivo del sistema consuntivato e previsto,

oltre ad eventuali ulteriori informazioni che possano risultare utili ai fini della gestione in sicurezza dei flussi di gas.

A tal fine, l'Impresa maggiore di trasporto definisce le modalità operative di scambio dei dati necessari con le altre imprese coinvolte.

2.5.4 Informazioni fornite dall'Autorità competente

L'Autorità competente, in accordo con il Comitato provvede ad informare sull'evoluzione dello stato di crisi la Commissione, le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati nonché degli altri Stati confinanti secondo quanto previsto nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

3. Misure specifiche per l'energia elettrica e il teleriscaldamento

3.1. Teleriscaldamento

Gli impianti di teleriscaldamento con caldaie alimentate a gas naturale possono essere connessi alle reti di distribuzione o alle reti di trasporto.

Nel caso di impianti di teleriscaldamento connessi a rete di distribuzione, l'Impresa maggiore di trasporto ha la possibilità di coordinare le azioni di tutela e di preservare i flussi verso le reti di distribuzione interfacciandosi con un numero molto limitato di soggetti, anche considerando che più del 95% della rete di trasporto è gestita da un unico operatore, Snam Rete Gas.

Nel caso di impianti di teleriscaldamento direttamente connessi a rete di trasporto, per il tramite delle anagrafiche nella disponibilità degli operatori delle reti di trasporto, è possibile escludere tali utenze dal perimetro di applicazione di eventuali misure di contenimento della domanda che si rendessero eventualmente necessarie al fine della gestione dell'emergenza assicurandone la continuità di esercizio.

3.2. Programmazione della produzione di energia elettrica da centrali a gas

L'interruzione degli approvvigionamenti di gas potrebbe avere impatti molto rilevanti per il settore elettrico, in cui la produzione è ancora in misura importante dipendente dal gas naturale (per circa il 40%). Ciò significa che in caso di apporti insufficienti di gas, nei periodi maggior consumo di elettricità o di minor apporto di rinnovabili, possono insorgere

criticità anche per la copertura del fabbisogno elettrico comportando il ricorso a misure di emergenza fino al distacco a rotazione del carico civile. La totale interruzione delle forniture di gas potrebbe mettere il sistema elettrico in condizioni di funzionamento non accettabili e non gestibili in sicurezza.

In caso di apporti insufficienti di gas, nei periodi di maggior consumo di elettricità o di minor apporto di rinnovabili, potranno essere adottate contromisure di emergenza quali ad esempio la massimizzazione della produzione da combustibili alternativi al gas e l'approvvigionamento da parte di Terna di riserva prima nell'ambito del mercato del giorno prima (MGP) per massimizzare le importazioni di energia elettrica.

I Produttori di energia elettrica, per il tramite degli Utenti del Dispacciamento da loro delegati, fanno pervenire a TERNA con riferimento alle unità di produzione nella loro disponibilità:

- per ciascun mese, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giorno 21 del mese precedente, gli elementi utili a determinare la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi mensili di gas, ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa società TERNA dei consumi di gas attesi all'Impresa maggiore di trasporto entro il terzo giorno lavorativo successivo;
- per ciascuna settimana, entro l'ultimo giorno lavorativo antecedente il giovedì della settimana precedente, gli elementi utili a determinare la migliore stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero, dal lunedì alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei consumi di gas attesi all'Impresa maggiore di trasporto entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente;
- in caso di raggiungimento del livello di allarme o di emergenza, per ciascuno dei 7 giorni successivi, entro le ore 14 di ogni giorno, gli elementi utili a determinare la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas con dettaglio giornaliero sulla base, relativamente al giorno immediatamente successivo, degli esiti del mercato del giorno prima, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei consumi di gas attesi all'Impresa maggiore di trasporto.

Il contenuto informativo richiesto agli Utenti del Dispacciamento con riferimento agli elementi utili a determinare la miglior stima della produzione di energia elettrica e dei relativi consumi di gas, di cui sopra, è identificato e reso noto da Terna e può includere ad esempio: la produzione massima di energia elettrica degli impianti idroelettrici e degli impianti termoelettrici non alimentati a gas naturale, la disponibilità di combustibili negli impianti termoelettrici che non utilizzano gas naturale, la stima del costo variabile delle unità di produzione nella loro disponibilità per le diverse tecnologie di generazione e i diversi combustibili utilizzati.

TERNA, anche sulla base di quanto comunicato dai produttori di energia elettrica, comunica all'Impresa maggiore di trasporto, ogni settimana in caso di raggiungimento del livello di preallarme, ogni giorno in caso di raggiungimento del livello di allarme o emergenza, i consumi di gas attesi.

L'Impresa maggiore di trasporto, qualora rilevanti ai fini della gestione del sistema gas nei diversi livelli di preallarme/allarme/emergenza, comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto relativamente alle centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

4. Responsabile o squadra di gestione della crisi

L'Autorità competente dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il Comitato e decide, su indicazione dell'Impresa maggiore di trasporto o del Comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere.

Comunica alla Commissione, nonché alle autorità competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

Assicura i necessari collegamenti con la Commissione Europea, con il GCG e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del Piano di Emergenza.

Si avvale dell'Impresa maggiore di trasporto, per:

- comunicare agli Utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;
- monitorare e coordinare le azioni previste dal Piano di Emergenza.

Il responsabile incaricato di gestire la crisi è il Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

5. Ruoli e responsabilità dei vari soggetti

5.1. Impresa maggiore di trasporto

Monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come meglio definito al punto 2.5.

Segnala all'Autorità competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza.

5.2. Imprese di trasporto

Le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano tra loro e con l'Impresa maggiore di trasporto per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi.

5.3. TERNA, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione

Contribuiscono, ognuno per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema.

La società TERNA assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del Piano di Emergenza. Per lo svolgimento di tale ruolo, la società TERNA si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'Impresa maggiore di trasporto.

Collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza.

Attuano quanto previsto in conformità al presente Piano di Emergenza.

5.4. Utenti

Operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire – nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza – ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema.

Attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda.

Utilizzano in caso di emergenza, le capacità ai punti di entrata della rete di trasporto loro conferite in funzione della capacità giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas.

Attuano le misure previste di emergenza in conformità al presente Piano di Emergenza.

5.5. Imprese di vendita

Assicurano le forniture di gas ai loro Clienti protetti, nonché il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalità, nonché assicurano ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) b) e c) del Regolamento.

5.6. Clienti finali industriali

Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito dei meccanismi remunerati di contenimento dei consumi.

5.7. Produttori di energia elettrica

Forniscono, anche sulla base delle disposizioni del presente Piano di Emergenza, tutte le informazioni utili a TERNA ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica.

6. Misure in caso di indebito consumo dei clienti che non sono Clienti protetti

L'Autorità competente, al fine di fronteggiare in modo adeguato il livello di emergenza limitando il consumo da parte di clienti che non sono Clienti protetti, può attivare una o più delle misure di cui al precedente paragrafo 2.3 punti III, V, VI, e VII.

7. Prove di emergenza

L'Autorità competente dispone lo svolgimento di esercitazioni di simulazione di emergenza, con cadenza almeno annuale, anche mediante elaborazione di scenari di simulazione.

Tali scenari potranno prevedere gli effetti di possibili eventi di riduzione o interruzione dei flussi di gas che interessano:

- il sistema nazionale del gas naturale e/o
- gasdotti situati in altri Stati membri e/o
- gasdotti situati in Stati non appartenenti all'Unione europea, facenti parte di un Corridoio di approvvigionamento che impattano sull'approvvigionamento del sistema italiano del gas naturale.

8. Regional Dimension

Given that this Emergency Plan is a first implementation of what Regulation (EU) 2017/1938 provides in a regional dimension, the first step is to adopt a first level of shared measures aiming to give all Member States belonging to the risk group the same level of information about what is happening in a given Member State during a crisis.

8.1. Measures to be adopted per crisis level:

All the measures listed below are essentially information requirements useful to all Member States belonging to the same risk group to react to unexpected situations in order to prevent the expansion of the crisis and to help those Member States in need to the highest possible level.

8.1.1 Early warning

When the Competent Authority of one of the Member State belonging to the risk group declares an early warning, this declaration shall be communicated within one day to all Member States belonging to the risk group, as well as every measure implemented.

The Competent Authority of the declaring Member State shall update all Member States belonging to the risk group about the early warning situation every four working days, communicating all measures adopted or ceased, if any.

8.1.2 Alarm

When the Competent Authority of one of the Member State belonging to the risk group declares an alarm, this declaration shall be communicated within one day to all Member States belonging to the risk group as well as every measure implemented.

The Competent Authority of the declaring Member State shall update all Member States belonging to the risk group about the alarm situation every two working days, communicating all measures adopted or ceased, if any.

8.1.3 Emergency

When the Competent Authority of one of the Member State belonging to the risk group declares an emergency, this declaration shall be communicated within one day to all Member States belonging to the risk group as well as every measure implemented.

The Competent Authority of the declaring Member State shall update all Member States belonging to the risk group about the emergency situation every day or even several times per day, where appropriate, communicating all measures adopted or ceased, if any.

It is clear that, potentially, there will be a lot more options and measures to be implemented to mitigate the effects of a crisis in such a big system as it is the one formed by all the Member States belonging to the same risk group.

In this sense, initiatives useful to ease the situation borne by the contingent situation can be taken into account by Member States belonging to the risk group and other interconnected ones.

8.2. Cooperation mechanisms

8.2.1 Procedure within ReCo System for Gas

The ReCo System for Gas has been described in the Regional Chapter of the Preventive Action Plan as it is considered a preventive measure.

However, the ReCo System prepared a toolbox including measures such as swaps or extra capacity. Each measure may be adopted depending on the scale where the incident is classified.

ReCo System includes a flowchart describing the information flow compatible with the bilateral flowchart included in the “interconnection agreements”.


8.2.2 Procedure between adjacent TSOs

As detailed in “8.1. Measures to be adopted per crisis level”, adjacent TSOs have agreed a procedure in case of “exceptional event situation”.

At technical level, defining phone numbers and contact email addresses are essential to take decisions rapidly in case of an emergency and to check if the authorised managers submit the communications.

In particular TSOs operating the different sides of an interconnection point jointly sign an agreement to manage technical and commercial operation and data exchange on it. Moreover, the document defines how to manage exceptional events that could temporarily affect the gas flow through the point that is the object of the agreement.

Figura 1– TSOs’ communication procedure flowchart



8.2.3 Improvement of the cooperation mechanisms

The Competent Authorities of the members of the Ukraine and/or Libya Risk Group will request to their TSOs:

- to exchange flowcharts via ReCo Teams to take advantage of best practices.
- to update “mutual assistance agreements” within the “interconnection agreements” taking into account the current legal framework on security of supply and to establish

a clear correspondence between levels of crisis and measures.

8.3. Solidarity among Member States

Directly interconnected and interconnected via third Country Members State have started conversations to agree the technical, legal and financial arrangements needed to implement the solidarity mechanism described in article 13 of Regulation (EU) 2017/1938.

An Intergovernmental agreement between Italy and Slovenia is in force since April 2022.

To the extent that the supply security situation permits, the Solidarity request must be made at least 20 hours before the beginning of the Delivery day.

Following Receipt of the Solidarity request, the Providing Party shall implement Voluntary Solidarity measures without delay in order to enable the Requesting Party to conclude contracts with market participants in the territory of the Providing Party to procure the gas volumes needed to supply its solidarity protected customers.

To the extent that the Requesting Party cannot fully cover its gas need even after the implementation of Voluntary Solidarity measures by the Providing Party for the period of supply specified in the Solidarity request

1. by accepting all the available Offers of the market participants in the territory of the Providing Party as well as
2. in the territories of the other Member States of the European Union which are directly connected to the Requesting Party pursuant to Article 13 paragraph 1 of Regulation (EU) 2017/1938 and
3. other Member States of the European Union which are connected to the Requesting Party pursuant to Article 13 paragraph 2 of Regulation (EU) 2017/1938 via a third country which is not a member of the European Union,

it can make a new Solidarity request, at the latest 13 hours before the beginning of the Delivery day for the gas volume which is still required.

In this case, the Providing Party shall make a Solidarity offer at the latest ten hours before the beginning of the Delivery day through the implementation of mandatory solidarity measures.

8.4. Proposal to evaluate for the next Emergency Plan

A proposal for the next plan to strengthen cooperation during crisis is to meet with Member States representatives, all regional TSOs, all regional UGS operators, all regional LNG regasification terminals operators as well as all National Regulatory Authorities at least on yearly basis, maybe before the next gas year.

In such a contest, it could be easier to understand national perspectives and operators' contingencies for the coming winter season.

Additional cooperation measures will be developed within the framework of regional cooperation envisaged by European Regulation (e.g. regional group and/or bilateral agreement between Member States)

9. Addendum al Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale – Misure in applicazione del Regolamento (UE) 2022/1369

Premessa

Il Consiglio europeo del 26 luglio 2022 ha approvato la proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione europea, finalizzata ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023.

La proposta è stata poi approvata come Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022.

L'efficacia del Regolamento (UE) 2022/1369 è stata prorogata fino marzo 2024 per mezzo del Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio del 30 marzo 2023 *che modifica il Regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione* con una nuova finestra temporale per il periodo di riduzione che va dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024.

La riduzione della domanda di gas stabilita da questo Regolamento mira a realizzare risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni totali e prolungate delle forniture di gas dalla Russia, intesi come maggiore gas a disposizione da iniettare in stoccaggio fino ad ottobre e minore erogazione dagli stessi stoccaggi nel successivo periodo invernale. In particolare, gli Stati membri sono chiamati a introdurre misure volontarie di riduzione dei consumi a livello nazionale, che diventerebbero obbligatorie con la dichiarazione di un nuovo stato di allerta, la c.d. "Allerta UE", che il Consiglio può attivare su iniziativa della Commissione o su richiesta di almeno cinque autorità nazionali che abbiano dichiarato lo stato di allerta.

Le misure volontarie di riduzione della domanda, che gli Stati membri sono stati chiamati ad adottare fra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, sono state tese a ridurre i consumi nazionali di gas di almeno il 15% rispetto alla media dello stesso periodo (8 mesi) riferita ai cinque anni precedenti.

Le misure obbligatorie di riduzione della domanda, da mettere in funzione all'attivazione dello stato di "Allerta UE", dovranno invece mantenere un tetto ai consumi di ciascuno Stato membro, dal momento in cui viene dichiarato e per tutto il periodo in cui dura lo stato di "Allerta UE", inferiore del 15% rispetto all'ammontare dei consumi nazionali di gas nel corrispondente periodo, in prima applicazione all'interno della finestra temporale 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023, calcolato con riferimento alla media dei cinque anni precedenti.

Per conseguire tale tetto ai consumi in caso di "Allerta UE" gli Stati membri potranno tenere conto delle riduzioni già conseguite con le misure volontarie nonché di altre azioni già intraprese.

Il Regolamento (UE) 2022/1369 prevede, al tempo stesso, alcune esenzioni e la possibilità di comunicare eventuali deroghe all'obiettivo di riduzione obbligatoria, al fine di tenere conto di situazioni particolari degli Stati membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE.

Il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2022/1369 prevede "Entro il 31 ottobre 2022 l'autorità competente di ciascuno Stato membro aggiorna il piano di emergenza nazionale definito a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1938 per tenere conto delle misure di riduzione volontaria della domanda. Lo Stato membro aggiorna ove necessario il piano di emergenza nazionale qualora sia dichiarato lo stato di allarme

dell'Unione a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. All'aggiornamento del piano di emergenza nazionale elaborato a norma del presente paragrafo non si applica l'articolo 8, paragrafi da 6 a 10, del regolamento (UE) 2017/1938.”.

9.1. Misure di riduzione volontaria della domanda

In base ai criteri del Regolamento (UE) 2022/1369, la riduzione volontaria della domanda gas italiana per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 ammontava a 8,2 miliardi di Sm³ di gas naturale, pari al 15% dei consumi di gas nel periodo 1° agosto - 31 marzo dei 5 anni antecedenti al 2022 (55,1 miliardi di Sm³).

In considerazione di tale obiettivo di riduzione volontaria, in data 6 settembre 2022 l'Autorità competente ha definito il Piano nazionale di contenimento dei consumi.

Le misure per risparmiare gas sono così articolate:

- a) massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas
- b) misure di contenimento nel settore riscaldamento
- c) misure comportamentali nell'uso efficiente dell'energia: a costo zero (c.1) e con investimento iniziale (c.2)

Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas – 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023		
valori in miliardi di Sm³		
a) Massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas	Carbone/olio combustibile	1,8
	Bioliquidi, anche con combustibili convenzionali	0,3
b) Misure di contenimento relative al riscaldamento invernale	Residenziale	2,7
	Uffici e commercio	0,5
Totale a) +b)		5,3
c1) Misure comportamentali a costo zero	Campagna di sensibilizzazione	2,7
c2) Misure comportamentali con investimento iniziale	Campagna di sensibilizzazione	0,2
Totale a+b+c1+c2		8,2

I valori sopra indicati sono stati sostanzialmente conseguiti a consuntivo durante l'applicazione delle misure di contenimento consumi adottate per l'inverno 2022 – 2023, con un risparmio di gas di circa il 18%. Tuttavia, occorre considerare che su di essi hanno avuto una forte influenza anche gli alti livelli dei prezzi del gas, che hanno spinto sia i consumatori civili che industriali a contenere i propri consumi.

a) Massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas

La possibilità di attivare tale misura era già stata inserita nella normativa nazionale dall'art. 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”,

convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28 (G.U. 13/04/2022, n. 87) ed è stata avviata a concreta attuazione mediante l'atto di indirizzo del 2 settembre 2022, adottato dal Ministro della Transizione Ecologica nei riguardi di Terna Spa.

Sulla base di tale indicazione, la procedura è la seguente:

- a) Terna Spa predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili;
- b) Terna Spa trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il programma di utilizzo degli impianti termoelettrici alimentabili con combustibili diversi dal gas ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo;
- c) L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
- d) I gestori degli impianti coinvolti nel programma di massimizzazione comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. Con le succitate comunicazioni i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale;
- f) Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di emergenza per cui è necessaria la massimizzazione. L'autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni e agli esiti dei relativi controlli. Il programma di massimizzazione comprende anche il mantenimento in esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente

durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale. La deroga è concessa esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione dei predetti incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti in relazione al programma di massimizzazione.

b) Misure di contenimento nel settore riscaldamento

La misura è stata definita per l'inverno 2022 – 2023 con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2022.

Questa misura prevede la riduzione del consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.

Pertanto, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, sono stati ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

La riduzione del periodo di accensione è stata attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

Le limitazioni non si applicano a varie categorie di utenze sensibili, tra cui:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono derogare temporaneamente ai limiti dei periodi di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati

all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono stati ridotti di 1°C.

Al fine di agevolare l'attuazione della misura, in attuazione di quanto previsto dal decreto, ENEA ha pubblicato a ottobre 2022 (disponibile su sito ENEA) un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d'aria negli ambienti climatizzati.

Per questa misura si tiene conto cautelativamente, nel calcolarne gli effetti, di una percentuale di effettiva riduzione, non essendo possibile avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell'utenza diffusa.

È possibile comunque attuare, oltre a controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas cittadine la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

c) Misure comportamentali nell'uso efficiente dell'energia

c.1) Misure comportamentali (a costo zero)

Le misure comportamentali a costo zero sono state illustrate in uno studio svolto da ENEA in qualità di Agenzia Nazionale per l'efficienza energetica ("Azioni amministrative e comportamentali per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas metano" – luglio 2022), al fine di suggerire una serie di comportamenti virtuosi che possono contribuire a limitare il consumo di energia con riduzione anche dei costi in bolletta degli utenti e impatti positivi anche sul percorso di decarbonizzazione.

Per la promozione delle misure si è svolta tra settembre e ottobre 2022 una campagna di comunicazione RAI "La giusta energia", per dare evidenza alle misure proposte, seguita da una intensa campagna stampa su tutti i quotidiani nazionali e locali.

c.2) Misure comportamentali (con investimento iniziale)

Eventuali ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio con investimenti per la sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. Enea ha calcolato un risparmio di circa un miliardo di metri cubi standard di gas derivanti da tali misure. Tali misure ricadono già in buona parte in regime assistito (detrazioni fiscali, conto termico...), ma richiedono un certo periodo di tempo per la determinazione degli effetti ai fini della riduzione della domanda.

Monitoraggio

L'autorità competente, avvalendosi anche dell'Impresa maggiore di trasporto gas, monitora l'attuazione delle misure volontarie di contenimento della domanda e provvede a comunicare alla Commissione europea i risparmi conseguiti (art. 8 comma 1 del Regolamento 2022/1369).

Misure per i consumi industriali

Ad integrazione delle misure volontarie di contenimento nel settore termoelettrico e nell'uso riscaldamento, sentite anche le principali associazioni degli industriali, è stata adottata, con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022,

un'ulteriore misura di riduzione dei consumi di gas, che conferma lo strumento dell'interrompibilità dei consumi di punta e introduce un diverso tipo di servizio di più lunga durata per stimolare una riduzione dei consumi.

È inoltre in corso di predisposizione, sempre in confronto con le categorie produttive, un Piano di razionamento dei consumi industriali, che rispetta i criteri di priorità indicati dal Regolamento e che verrebbe attivato soltanto in caso ricorrano le condizioni dell'emergenza del Piano, con la salvaguardia dei settori strategici.

9.2. Riduzione obbligatorie in caso di Allerta UE

➤ *Modalità di attivazione del livello di Allerta UE*

Il Consiglio europeo, su proposta della Commissione europea, può dichiarare lo stato di Allerta UE mediante una decisione di esecuzione. La Commissione presenta la proposta per tale stato di allarme dell'Unione qualora ritenga che esista un rischio sostanziale di grave penuria nell'approvvigionamento di gas o di una domanda di gas eccezionalmente elevata, a fronte dei quali non risultano sufficienti le misure di riduzione volontaria dei consumi cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1369 con grave deterioramento della situazione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, ma a cui il mercato è in grado fare fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato.

La Commissione può anche presentare una proposta al Consiglio per dichiarare lo stato di Allerta UE nel caso in cui cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1938 ne facciano richiesta.

Quando il Consiglio dichiara lo stato di Allerta UE, si provvede a ridurre il consumo di gas tramite una riduzione obbligatoria della domanda.

➤ *Attivazione livello di Allerta UE*

Per conseguire il tetto ai consumi in caso di "Allerta UE" gli Stati membri potranno tenere conto delle riduzioni già conseguite con le misure volontarie nonché di altre azioni già intraprese.

Ciò premesso, in caso di Allerta UE, l'Italia dovrebbe in genere trovarsi nella condizione di poter far valere il "bonus" che limita gli obblighi di riduzione dei consumi previsti dall'articolo 5, comma 5, del Regolamento (UE) 2022/1369, "premiando" gli Stati membri con un grado di riempimento dei propri stoccaggi superiore alla data del 1° agosto al livello stabilito dal Regolamento (UE) 2017/1938 in misura pari al 58%.

Un ulteriore parametro da introdurre nel calcolo è quello stabilito dall'art. 5.6 del Regolamento (UE) 2022/1369, che prevede la possibilità di ridurre il risparmio del volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima.

Secondo i dati Eurostat (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances>) l'Italia negli anni passati ha avuto un consumo di gas per fini non energetici (principalmente come materia prima per produrre chimicamente fertilizzanti) pari a 644 ktep, corrispondenti a 0,43 miliardi di Sm³.

Nel caso dell'inverno 2022 – 2023, come comunicato formalmente in data 1° agosto 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica alla Commissione Europea, a quella data gli stoccaggi italiani erano stati riempiti al 73% rispetto al target UE del 58%, corrispondenti perciò a un volume iniettato in eccesso rispetto al target di 3,05 miliardi di Sm³.

Dal momento che entrambi i valori (volumi di gas derivanti dal superamento del target di riempimento degli stoccaggi al 1° agosto 2022 e volumi di gas consumati come materia prima) vanno sottratti al volume complessivo di gas del periodo di riferimento, dal valore di consumo di riferimento iniziale di 55,1 miliardi di Sm³ di gas per l'inverno 2022 – 2023

si è passati a quello di 51,6 miliardi di Sm³.

Nel caso di "Allerta UE", l'Italia è anche nelle condizioni di avere diritto a usufruire della deroga prevista dall'articolo 5, comma 7, del Regolamento (UE) 2022/1369, data la situazione delle sue capacità di trasporto ai punti di interconnessione.

In particolare, l'Italia rientra pienamente nella possibilità di limitare la riduzione obbligatoria della domanda dell'8% rispetto al 15% previsto dall'art. 5.7 del Regolamento (UE) 2022/1369. Pertanto, in caso di "Allerta UE", il sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per limitare la riduzione al 7%.

Pertanto, l'obiettivo di riduzione del 7%, in caso di "Allerta UE", comporta che l'Italia sarebbe chiamata a effettuare una riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Sm³ di gas naturale.

Tenuto conto delle misure avviate e delle riduzioni conseguibili attraverso il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, le riduzioni previste in caso di Allerta UE risulterebbero già incluse.

➤ *Gestione del livello di Allerta UE*

In caso di attivazione del livello di Allerta UE, l'Autorità competente si riserva, con il supporto del Comitato, di valutare le azioni poste in essere dagli operatori anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.

Inoltre, l'Autorità competente valuta l'eventualità di adottare misure di cooperazione coordinate con le Autorità competenti degli Stati nell'ambito di ciascun Gruppo di Rischio pertinente per garantire un adeguato coordinamento delle misure volontarie e obbligatorie di riduzione della domanda ovvero con gli uffici competenti della Commissione europea come previsto dal Regolamento UE 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas.

➤ *Cessazione del livello di Allerta UE*

Su proposta della Commissione, il Consiglio può, mediante una decisione di esecuzione, dichiarare la fine dello stato di allarme dell'Unione e dei relativi obblighi. La Commissione presenta la proposta di tale decisione di esecuzione al Consiglio quando ritiene, a seguito di una valutazione e previa consultazione dei pertinenti gruppi di rischio e del GCG, che il motivo di fondo dell'allarme non giustifichi più detto stato.

L'Autorità competente, tenuto conto di tale decisione di esecuzione, dichiara la cessazione del livello di Allerta UE e ne dà informazione sul proprio sito internet, anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento della situazione stessa.

L'Autorità competente, sentito il Comitato, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità come previsto al punto 4.2.5 del Piano di Emergenza.